

Isa: approvati i modelli

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 29368 pubblicato il 31 gennaio 2022 sono stati approvati i **175 modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA (Indici sintetici di affidabilità) applicabili per il periodo d'imposta 2021, che costituiscono parte **integrante** dei modelli Redditi 2022.

Delle tre cause di esclusione connesse all'emergenza Covid-19 introdotte l'anno scorso, il provvedimento (così come le istruzioni alla compilazione) mantiene quella relativa ai contribuenti che hanno subito una **diminuzione** di almeno il **33%** dei ricavi di cui all'art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54 comma 1 del Tuir, nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019.

La permanenza della causa di esclusione anche per il periodo 2021 era stata approvata all'unanimità dalla Commissione degli Esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel corso della riunione del 17 dicembre scorso.

Operando tale causa di esclusione, il modello Isa deve comunque essere **compilato** (senza le variabili "precalcolate", circ. n. 16/2021, § 3.2) e allegato al modello Redditi, così come per le imprese "multiattività" che conseguono dalle attività non comprese nell'Isa relativo dell'attività prevalente ricavi superiori al 30% di quelli totali e per gli esercenti attività d'impresa e di arti o professioni che partecipano ad un gruppo Iva.

Per tutte le altre cause di esclusione, invece, è confermata l'esclusione dalla presentazione del modello Isa.

I nuovi modelli tengono conto dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022, che sarà adottato

per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

Permane nei quadri contabili F e H dei modelli l'avvertenza in merito al fatto che l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che **non concorrono** alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo degli stessi.

Resta l'acquisizione degli ulteriori dati "precalcolati" nel Cassetto fiscale

Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l'acquisizione degli **ulteriori dati** necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2021, distinguendo tra:

- acquisizione **massiva** dei dati da parte degli intermediari (differenziando ulteriormente a seconda che l'intermediario sia già in possesso di delega alla consultazione del cassetto fiscale oppure ne sia privo);
- acquisizione **puntuale** da parte del contribuente e dell'intermediario delegato.

Il provvedimento indica che, in conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo d'imposta 2022, i dati economici, contabili e strutturali richiesti per l'applicazione degli Isa potranno essere **accorpati**, ridotti oppure **sostituiti** con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli Redditi (come avvenuto con riguardo al quadro contabile H).

Infine, nell'allegato n. 4 al provvedimento sono individuate le **attività economiche** per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito del decreto di approvazione, a partire dall'annualità d'imposta 2022.

